

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
I REPARTO**



**CODICE DEONTOLOGICO  
DELLA  
GUARDIA DI FINANZA**



EDIZIONE 1996

## PRESENTAZIONE

In una fase storica caratterizzata da un'esigenza di rinnovamento degli apparati istituzionali e da una forte rivalutazione dei valori morali che debbono sostenere ogni collettività organizzata, affrontare il problema dell'etica professionale potrà sembrare ai più doveroso, quasi scontato.

In realtà, prima di cedere alla tentazione di addivenire a conclusioni affrettate, è bene considerare che questa iniziativa è frutto di una genesi spontanea, non imposta da alcuna norma, che promana da una presa d'atto del Corpo: è il momento di enunciare esplicitamente principi di comportamento e valori che, oltre ad essere desumibili dal complesso dei precetti penali e disciplinari, sono da sempre presenti nell'intimo di ciascuno.

Affermazione di principi e valori, dunque, che non deve risolversi in vacue proposizioni fini a se stesse ma concretizzarsi in lodevoli intenti che trovino riscontro nella pratica quotidiana.

I sedici articoli del codice, in definitiva, si pongono come norme tendenziali - la cui forza cogente deriva non soltanto dalla riprovazione che l'Amministrazione può esprimere, di volta in volta, nei confronti di singoli episodi, ma anche dalla spontanea ed incondizionata adesione degli appartenenti - e, in quanto tali, non sono immutabili ma certamente suscettibili di adeguamento al costante evolversi delle dinamiche sociali, anche e soprattutto sulla base degli auspicabili contributi dei destinatari.

IL COMANDANTE GENERALE  
Gen. C.A. Costantino Berlinghi



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
I REPARTO

**Approvo**  
**il Codice Deontologico della**  
**Guardia di Finanza.**

Roma, 21 novembre 1995

IL COMANDANTE GENERALE  
Gen. C.A. Costantino Berlinghi

*Costantino Berlinghi*

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	Disposizioni di carattere generale	pag.	7
<b>TITOLO II</b>	Principi generali di condotta	pag.	7
<b>TITOLO III</b>	Della fedeltà, diligenza, imparzialità, lealtà e correttezza	pag.	8
	— Capo I : Tutela dell'immagine e del prestigio dell'Istituzione	..	8
	— Capo II : Doni ed altre utilità	..	9
	— Capo III : Svolgimento di altre attività	..	9
<b>TITOLO IV</b>	Della trasparenza	pag.	10
<b>TITOLO V</b>	Dell'imparzialità nei provvedimenti relativi al personale	pag.	10
<b>TITOLO VI</b>	Disposizioni finali	pag.	10

## **TITOLO I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1**

Il presente codice si applica a tutti coloro che prestano servizio nella Guardia di Finanza. I principi generali di condotta in esso contenuti, ispirati a criteri di fedeltà, diligenza, imparzialità, trasparenza, lealtà e correttezza, devono trovare applicazione indipendentemente dal grado rivestito e dalla posizione di stato, nonché dall'effettiva presenza in servizio.

Le stesse regole di condotta, in quanto applicabili, si estendono al personale civile e militare che comunque presti la propria opera nell'ambito del Corpo.

#### **Art. 2**

Le norme del presente codice presuppongono che la delicatezza e le peculiarità delle funzioni esercitate dagli appartenenti possono determinare situazioni di incompatibilità ambientale che richiedono, a tutela del superiore interesse pubblico, la previsione di misure e vincoli specifici, anche sul piano della mobilità, tesi ad evitare condizionamenti nell'attività di servizio e salvaguardare comunque la credibilità e l'immagine dell'Istituzione.

#### **Art. 3**

Le norme del presente codice hanno valenza essenzialmente etica. Su questo piano la loro inosservanza viene valutata nell'ambito dell'azione di comando, fatta salva ogni ulteriore possibilità di apprezzare eventuali conseguenze sotto altri profili.

## **TITOLO II**

### **Principi generali di condotta**

#### **Art. 4**

L'appartenente alla Guardia di Finanza conforma il proprio contegno in modo tale da meritare obiettivamente la fiducia dei cittadini e, anche per questo, nell'espletamento dei compiti demandatigli, orienta le proprie azioni esclusivamente in funzione dell'interesse pubblico.

#### **Art. 5**

L'appartenente al Corpo, per mantenere una posizione di assoluta indipendenza, non accetta benefici eccedenti gli usi della normale

cortesìa, da parte di chiunque sia portatore di interessi specificamente connessi con lo svolgimento dei compiti di servizio. Adotta, inoltre, ogni possibile cautela nel caso in cui sia tenuto a prendere decisioni o compiere azioni in situazioni effettive o apparenti di conflitto d'interessi.

**Art. 6**

Nei rapporti di servizio con i cittadini, l'appartenente alla Guardia di Finanza deve ispirarsi costantemente alla cortesìa e correttezza, pur senza venir meno alla necessaria fermezza.

**TITOLO III**

**Della fedeltà, diligenza, imparzialità, lealtà e correttezza**

**Capo I**

**Tutela dell'immagine e del prestigio dell'Istituzione**

**Art. 7**

Nella vita privata l'appartenente alla Guardia di Finanza si astiene dal creare condizioni od assumere atteggiamenti che possano recare danno o portare discredito all'Istituzione. A tal fine:

- a) si astiene dal fornire assistenza o consulenza verso corrispettivo, con riferimento a questioni connesse ai compiti d'Istituto;
- b) evita frequentazioni di luoghi e persone che possano nuocere all'immagine del Corpo;
- c) mantiene il giusto distacco dagli operatori economici con i quali, per ragioni di servizio, intrattiene rapporti, compreso il personale del Corpo in congedo che espliciti a qualunque titolo attività di assistenza a favore di privati;
- d) evita di esporsi a situazioni debitorie superiori alle proprie possibilità, quando non necessitate;
- e) segnala al reparto di appartenenza i casi di effettivo conflitto tra interessi pubblici e personali, compresi quelli riconducibili ai propri familiari o conviventi, ovvero a soggetti con i quali è in rapporti di amicizia.

**Art. 8**

L'appartenente al Corpo evita, di massima, di stipulare, direttamente o per interposta persona, contratti di entità significativa, a titolo privato, con persone o imprese, nei confronti delle quali abbia svolto, nel quinquennio precedente, attività ispettiva o con le quali, per conto dell'Amministrazione, abbia perfezionato negozi giuridici.

Qualora, per qualsivoglia giustificato motivo, ritenga invece di instaurare siffatti rapporti, segnala con immediatezza la circostanza al Comando di appartenenza.

**Art. 9**

L'appartenente alla Guardia di Finanza non può pubblicamente assumere impegni o fare promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l'attività di servizio, se non espressamente autorizzato.

**Capo II**  
**Doni ed altre utilità**

**Art. 10.**

L'appartenente alla Guardia di Finanza non può accettare, per sé o per altri, doni o altre utilità eccedenti gli usi della normale cortesia, da soggetti con i quali sia venuto o possa venire in relazione, a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni e comunque ogni qualvolta circostanze obiettive inducano a ritenere che l'offerta sia finalizzata, anche in modo non esplicito, ad influenzare l'adempimento dei propri doveri.

**Art. 11**

L'appartenente alla Guardia di Finanza deve astenersi dall'offrire ad altri appartenenti al Corpo o ad estranei (e dall'accettare da essi) doni od altre utilità eccedenti gli usi della normale cortesia, tutte le volte in cui tali elargizioni siano od appaiono in relazione a provvedimenti che, all'interno o all'esterno del Corpo, li riguardino, ovvero ai quali abbiano comunque interesse.

Il divieto vale anche per chi non sia direttamente competente all'assunzione del provvedimento, ma si trovi nelle condizioni obiettive di poterne agevolare il procedimento formativo.

**Capo III**  
**Svolgimento di altre attività**

**Art. 12**

L'appartenente al Corpo, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalle disposizioni vigenti, non si impegna in attività, ancorché esercitate a titolo gratuito, che:

- a) contrastino con il corretto svolgimento dei compiti di servizio;
- b) per le modalità di svolgimento o anche per il tempo che richiedono,

siano comunque tali da assorbire le energie fisiche ed intellettuali, condizionandone la piena disponibilità.

#### **TITOLO IV** **Della trasparenza**

##### **Art. 13**

L'appartenente alla Guardia di Finanza, anche in relazione a singoli incarichi, deve tempestivamente dichiarare l'esistenza o la sopravvenienza di motivi di incompatibilità derivanti dal fatto che suoi parenti, affini ovvero soggetti con i quali è in rapporti di amicizia esercenti attività commerciali, agricole, artistiche e professionali, siano specificamente interessati dall'operazione di servizio che egli è chiamato a svolgere.

##### **Art. 14**

Sino alla definitiva approvazione delle norme concernenti l'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria e delle relative disposizioni di attuazione, l'appartenente alla Guardia di Finanza, comunica volontariamente all'Amministrazione, in un'ottica di trasparenza, le proprie disponibilità patrimoniali nonché le successive variazioni di rilievo.

Con il consenso degli aventi diritto, segnala altresì quelle riferibili al proprio nucleo familiare o ad altri conviventi.

#### **TITOLO V** **Dell'imparzialità nei provvedimenti relativi al personale**

##### **Art. 15**

L'appartenente al Corpo di norma si astiene dal sollecitare indebitamente, in forma diretta o indiretta, decisioni o interventi che possano influire sulla posizione di stato o di impiego propria o di altri. In ogni caso, evita di eccedere oltre la consentita informazione.

#### **TITOLO VI** **Disposizioni finali**

##### **Art. 16**

Il presente codice si rivolge a tutto il personale in servizio della Guardia di Finanza esortandolo a rispettarne i principi ed a favorirne la massima diffusione.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
I REPARTO

**Relazione illustrativa al  
Codice Deontologico della  
Guardia di Finanza**

## PREMESSA

*L'introduzione di un codice deontologico, inteso come un insieme di regole di autodeterminazione della condotta pubblica e privata degli appartenenti al Corpo, non può prescindere dalla considerazione che i militari della Guardia di Finanza, nel quadro normativo vigente, sono già assoggettati ai precetti penali rivolti in generale ai pubblici ufficiali ed in particolare agli ufficiali ed agenti di p.g. e di p.t., alle ulteriori norme del codice penale militare, alle "esclusive" previsioni di leggi speciali (es. la "collusione in contrabbando" di cui alla legge nr. 1383/41), nonché alle responsabilità disciplinari delle leggi di stato e del R.D.M.*

*Nell'ambito di un ordinamento giuridico come quello sopra delineato, questo codice etico deve perciò prefiggersi una finalità ermeneutica (che espliciti condotte talvolta non adeguatamente tipizzate dalle norme statuali) e, ispirandosi agli stessi principi, regolare fattispecie non sempre lesive, nella stessa misura, di interessi comunque già tutelati dai precetti penali e disciplinari.*

*A corollario di questa impostazione, la funzione, essenzialmente preventiva, del codice deontologico: in tale ottica si modellano la ratio del codice, la formulazione delle norme, la descrizione delle condotte e gli effetti ad esse riconducibili.*

*Il fatto di individuare condotte inopportune in una "fascia" sottostante a quelle illecite, non significa, comunque, precludere qualsiasi margine di tolleranza: infatti, per talune situazioni (es. accettazione di doni) formulare divieti assoluti avrebbe indotto a ritenere che "tutto ciò che non è illecito è comunque inopportuno".*

*Per ovviare a tale irragionevole conseguenza, sono state inserite in alcuni articoli delle clausole di valore (es. "...non eccedenti gli usi della normale cortesia", "entità significativa", "giusto distacco") con funzione di temperamento, nella prospettiva di evitare che circostanze generalmente ritenute "normali", possano essere, senza motivo, male interpretate.*

## ESEGESI DELL'ARTICOLATO

Il primo articolo, nell'indicare i criteri ispiratori del presente codice, richiama i principi costituzionali dell'"imparzialità" e del "buon andamento" ("diligenza") della Pubblica Amministrazione, nonché gli obblighi assunti con il giuramento (fedeltà, lealtà e correttezza).

L'ambito di applicazione è stato inoltre svincolato dall'effettiva presenza in servizio proprio per rimarcare la valenza assoluta dell'*habitus* comportamentale che l'appartenente al Corpo vuole imporsi, anche nella vita privata. Sono quindi inclusi i militari in "aspettativa" e quelli "sospesi", ma non il personale in congedo per evidenti limiti di ingerenza. Non sono, volutamente, previste distinzioni di grado: gli stessi principi devono valere sia per il Generale che per il Finanziere.

La necessità di contemperare le esigenze dei singoli al superiore interesse pubblico viene ribadita nel secondo articolo che costituisce una importante, consapevole riflessione sulla delicatezza e peculiarità delle funzioni in concreto esercitate.

L'articolo 3, con riferimento agli strumenti di contrasto, indica "l'azione di comando" dei superiori gerarchici, per far sì che il disvalore attribuibile alle varie condotte possa essere, volta per volta, stigmatizzato facendo ricorso ai rimedi ritenuti più opportuni, ma non necessariamente a provvedimenti di carattere disciplinare.

La clausola di riserva ("*fatta salva ogni ulteriore possibilità di apprezzare eventuali conseguenze sotto altri profili*"), a prima vista pleonastica, serve invece ad evitare interpretazioni "di comodo" di quelle norme che, entro certi limiti, legittimano taluni comportamenti.

L'art. 5 introduce nell'ambito dei principi generali due questioni fondamentali: l'accettazione di benefici e il conflitto d'interessi.

Per la prima, valgono le considerazioni già espresse sulle clausole di valore.

Il secondo profilo richiede invece alcune precisazioni.

Con l'avverbio "specificamente" si intende escludere gli interessi "potenzialmente" connessi con lo svolgimento dei compiti di servizio. Diversamente si finirebbe per inibire qualunque rapporto con i cittadini, tutti potenziali portatori di interessi.

La locuzione "*Adotta...ogni possibile cautela*", invece, è un temperamento obbligato: per i casi in cui non sono ammesse inerzie (es. attività delegata), infatti, non si poteva imporre un divieto assoluto (es. "evita...").

La casistica riportata nell'articolo 7 ha carattere puramente

descrittivo. La norma quindi non solo non esaurisce tutte le ipotesi di "atteggiamenti che possano recare danno o portare discredito all'Istituzione", ma si pone, anzi, come una classica disposizione "aperta" a future integrazioni, sulla base delle esperienze iniziali.

La prescrizione di cui alla lettera a) intende colpire le consulenze verso corrispettivo che abbiano carattere occasionale, perchè quelle abituali sono già incise da altre disposizioni (legge nr. 37/68 sulle attività incompatibili dei pubblici dipendenti), mentre quelle gratuite - se effettivamente tali e non finalizzate all'ottenimento di altri benefici - non sono obiettivamente censurabili.

Alla lettera d), l'inciso "quando non necessitate" è stato introdotto per escludere quei casi in cui la situazione debitoria è dettata, ad esempio, da gravi ragioni di salute di prossimi congiunti.

La clausola di valore dell'art. 8 (contratti "di entità significativa") risponde ad un'esigenza di ragionevolezza: in mancanza di essa, includere tutti i contratti, indipendentemente dal valore, comporterebbe l'assurda conseguenza, soprattutto nei piccoli centri, che gli esercenti verificati - sulla base di questa norma - per cinque anni non potrebbero avere come clienti alcun appartenente al Corpo.

La norma, tuttavia, ha un carattere meramente prudenziale, confermato anche dalla espressa deroga del secondo periodo, mitigata solo dall'obbligo di comunicazione verso il Comando per consentire comunque un'azione di controllo.

L'art. 9 non condiziona, come potrebbe sembrare, la libera manifestazione del pensiero, ma piuttosto mira a tutelare il prestigio del Corpo che, per preservare un'immagine coerente e unitaria al cospetto dell'opinione pubblica, con riferimento alle problematiche inerenti il servizio, non può lasciar spazio a iniziative o affermazioni estemporanee di singoli.

La duplice valenza, esterna ed interna, del concetto di "imparzialità" dell'Amministrazione ha reso opportune una serie di dettagliate previsioni circa la ricezione di doni che, travalicando a volte le normali consuetudini, può essere fonte di situazioni equivoche o, peggio, prodromiche alla realizzazione di veri e propri abusi.

I due articoli in questione, a prima vista molto simili, disciplinano tuttavia due situazioni in realtà diverse: l'art. 10 la "ricezione" di utilità "a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni"; l'art. 11 "l'offerta" e la "ricezione" in relazione a provvedimenti d'interesse, all'interno o all'esterno del Corpo.

L'art. 13, collocato per ragioni sistematiche nel Titolo "Della trasparenza", non esplicita altro che un adempimento connesso al verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, già inquadrate in generale negli artt. 5 e 7 lett. e).

L'art. 14 anticipa una prescrizione che, in prospettiva, dovrebbe riguardare tutti i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che eventuali eccezioni di illegittimità, oltre che sterili, sarebbero del tutto improponibili, attesa la previsione di un'adesione su base volontaria.

L'art. 15 disciplina un principio, che potrebbe essere definito "divieto di interferenza".

La formulazione del testo è modulata in maniera tale ("di norma" e "In ogni caso, evita di eccedere oltre il consentito") da lasciar spazio alle giuste "rivendicazioni". Infatti, se è fuori di dubbio che l'attività amministrativa non può subire indebite ingerenze, men che meno dagli interessati al provvedimenti in itinere, è anche giusto riconoscere agli stessi la possibilità di rappresentare le proprie ragioni.

Tale concessione, peraltro, è in linea con i più recenti orientamenti del Legislatore (diritto di accesso ex lege 241/90).

L'esortazione contenuta nell'articolo finale, riprende in sé tutto lo spirito del codice: la riprova della validità dei principi ivi affermati non deriva solo dal rispetto di essi da parte dei singoli, ma soprattutto dal convinto assentimento della comunità degli appartenenti, che è, in uno, soggetta alle regole dalla stessa generate e unica garante della loro osservanza.

IL COMANDANTE GENERALE  
Gen. C.A. Costantino Berlinghi

